

N. 2658/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Angelo Mambriani	Presidente
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore
dott.	Nicola Fascilla	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **2658/2022 R.G.** promossa da:

GIANFRANCO FOGO (C.F. FGOGFR47A06D442P), con il patrocinio dell'avv. **PIETRO GIULIANI** (C.F. GLNPTR43H26L671P), elettivamente domiciliato in VIA R. SANZIO, 2 20038 SEREGNO presso il difensore avv. **PIETRO GIULIANI**

PARTE ATTRICE

contro

SIMONE SURFARO (C.F. SRFSMN83H23D286O) e
ALESSIA SURFARO (C.F. SRFLSS79T48D286V)

entrambi con il patrocinio dell'avv. **BRUNO FONDACARO** (C.F. FNDBRN75R01D938B), elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. **BRUNO FONDACARO**

EUROFLORA SRL (C.F. 08532700153), con il patrocinio dell'avv. **GIUSEPPE MARIA FINA** (C.F. FNIGPP69S23C933R), elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. **GIUSEPPE MARIA FINA**

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice GIANFRANCO FOGO

- Voglia questo Tribunale -sezione Imprese- anche in funzione di Giudice del Registro- ove necessario previa integrazione del contraddittorio con il Conservatore del Registro Imprese, ordinare la cancellazione della iscrizione come soci di Euroflora srl di Simone Surfaro e Alessia Surfaro stante la illegittimità della iscrizione stessa per le ragioni esposte nell'atto introduttivo e nella presente memoria nonché con riferimento alla documentazione prodotta;

- dare atto che -per quanto riguarda le domande estranee alla competenza del Giudice del Registro- l'attore Gianfranco Fogo dichiara di fare adesione alla eccepita incompetenza e comunque si rimette alla decisione di questo Tribunale, con compensazione delle spese al ri-guardo.

Con vittoria di spese.



Per i convenuti SIMONE SURFARO e ALESSIA SURFARO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare:

in via preliminare, nel merito:

1. accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 819ter c.p.c., per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale adito in forza dell'applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello statuto sociale di Euroflora, con ogni conseguente statuizione;

in via principale, nel merito:

2. dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande proposte dai signor Gianfranco Fogo, per tutti i motivi nella narrativa del presente atto;

in ogni caso:

3. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. stante la manifesta infondatezza delle domande avversarie.

Per la società convenuta EUROFLORA SRL

In via pregiudiziale: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c l'incompetenza dell'autorità ordinaria adita (Tribunale di Milano) a decidere la controversia di cui al presente giudizio per applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria di cui all'art. 35 Statuto societario di Euroflora s.r.l. per i motivi di cui in narrativa, dovendosi deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, con ogni conseguente statuizione.

Nel merito: rigettare le domande tutte svolte dal Sig. Fogo in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti in narrativa, con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gianfranco FOGO, quale socio di EUROFLORA s.r.l. ha citato in giudizio:

- Simone SURFARO e Alessia SURFARO, quali eredi di Antonio SURFARO, deceduto il 13 dicembre 2020
- e la stessa EUROFLORA s.r.l.

al fine di sentir dichiarare

- > che i convenuti, eredi di Antonio SURFARO, non hanno legittimamente acquisita la qualità di soci di EUROFLORA s.r.l. "né possono considerarsi tali"
- > che, conseguentemente, deve ritenersi illegittimo la loro partecipazione alla votazione nell'assemblea del 25 novembre 2021
- > che l'amministratore unico di EUROFLORA s.r.l. è tenuto a richiedere alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi di eliminare dall'elenco soci i predetti Simone SURFARO e Alessia SURFARO

Con separati atti si sono costituiti sia Simone SURFARO e Alessia SURFARO, che la società EUROFLORA, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Milano, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello statuto sociale di EUROFLORA, che devolve alla cognizione degli arbitri tutte le controversie promosse da soci nei confronti della società, liquidatori o sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.



Nel merito entrambe le difese hanno contrastato le avverse pretese ritenendole inammissibili e infondate (pag. 7-14 comparsa di costituzione).

All'esito della prima udienza il Giudice ha assegnato termine a parte attrice sull'eccezione pregiudiziale d'incompetenza del Tribunale ordinario.

Con nota depositata in data 26 settembre 2022 la difesa di parte attrice **ha concluso come segue**:

- Voglia questo Tribunale -sezione Imprese- **anche in funzione di Giudice del Registro-** ove necessario **previa integrazione del contraddittorio con il Conservatore del Registro Imprese**, ordinare la cancellazione della iscrizione come soci di Euroflora srl di Simone Surfaro e Alessia Surfaro stante la illegittimità della iscrizione stessa per le ragioni esposte nell'atto introduttivo e nella presente memoria nonché con riferimento alla documentazione prodotta;
- Voglia dare atto che **-per quanto riguarda le domande estranee alla competenza del Giudice del Registro-** l'attore Gianfranco Fogo **dichiara di fare adesione alla eccepita incompetenza** e comunque si rimette alla decisione di questo Tribunale, con compensazione delle spese al riguardo.

Nel corso della successiva udienza, a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti circa la modifica delle originarie domande e l'introduzione di una nuova domanda, parte attrice ha precisato quanto segue:

“La difesa di parte attrice ribadisce che il principale interesse dell'attore è ottenere una pronuncia del Giudice del Registro volta a cancellare l'iscrizione del nominativo dei convenuti fra i soci della società EUROFLORA s.r.l. come attualmente risulta al Registro delle Imprese. (...)

Ribadisce che ha inteso rimettere al Tribunale una questione relativa a diritti indisponibili e dunque non compromettibili in arbitri per quanto attiene allo specifico profilo della illegittima iscrizione degli eredi del socio defunto a soci di EUROFLORA, iscrizione ottenuta sulla base di una dichiarazione avente contenuto non veritiero. Sottolinea altresì che la delibera del 25 novembre 2021 non è stata iscritta al Registro delle Imprese.

La difesa di parte attrice contesta inoltre quanto dedotto dalle controparti in ordine alla asserita *mutatio libelli*, precisando che non ha inteso mutare le domande di cui all'atto introduttivo, salvo aderire all'eccezione di incompetenza quanto alle domande proposte con giudizio ordinario e volte ad ottenere l'accertamento negativo della qualità di soci dei convenuti, avendo *ab initio* manifestato l'interesse ad ottenere l'ordine del Tribunale a che il Conservatore del Registro delle Imprese cancelli l'iscrizione dei convenuti quali soci della s.r.l. Euroflora, previa integrazione del contraddittorio con il Conservatore.” (cfr. verbale del 13 dicembre 2022)

Le parti sono state quindi invitate a precisare le conclusioni, e la causa è stata rimessa al Collegio sulle domande come sopra riportate (e come precisate in udienza), previa rinuncia dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che l'**eccezione di incompetenza** svolta da entrambe le parti convenute sia **fondata**.



La **clausola compromissoria** invocata e contenuta nell'art. 35 dello statuto sociale di EUROFLORA s.r.l. (cfr. doc. 2 società convenuta) recita infatti:

“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno a tre membri a scelta anche di una sola parte e nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ai sensi del Regolamento Arbitrale Nazionale vigente al momento dell'insorgere della controversia e a sensi del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.”.

Il tenore della clausola depone dunque inequivocabilmente per l'operatività della stessa rispetto all'oggetto della presente lite, introdotta al fine di accertare che Simone Surfaro e Alessia Surfaro, quali eredi del socio Antonio Surfaro, non hanno legittimamente acquisita la qualità di soci, sicché dovrebbe ritenersi illegittima sia la loro partecipazione all'assemblea soci svoltasi in data 25 novembre 2021, sia la loro iscrizione, quali soci di EUROFLORA, presso il Registro imprese.

Lo stesso attore, del resto, in sede di ultima udienza ha ribadito la volontà di aderire all'eccezione d'incompetenza per territorio, pur precisando di mantenere interesse ad una pronuncia del Tribunale quale Giudice del Registro, ex art. 2191 c.c. previa eventuale integrazione del contraddittorio con il Conservatore del Registro delle Imprese.

L'adesione dell'attore alla eccezione di arbitrato non toglie, per altro, al Tribunale la potestà decisoria, non trattandosi di adesione su questione di competenza semplice ex art 38 comma 2 cpc, ma questione su cui il Tribunale deve pronunciarsi con sentenza stante il disposto dell'art 819 ter primo comma c.p.c..

Viene in tal modo definito il rapporto giuridico processuale instauratosi avanti a questo Tribunale tra attore e convenuti, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di parte attrice ex art. 2191 c.c.

- in quanto tardivamente proposta come domanda nuova formulata per la prima volta nelle note difensive autorizzate, e
- in quanto domanda volta a radicare un procedimento di volontaria giurisdizione di competenza monocratica, che comporta il litisconsorzio necessario del Conservatore del Registro delle Imprese, e che dunque - una volta accertata l'incompetenza del Tribunale ordinario quanto alle domande relative al merito - non può essere coltivata, neppure in via incidentale, nelle forme del giudizio ordinario di cognizione.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e dell'attività difensiva svolta, limitata alla sola fase introduttiva e alla illustrazione della questione preliminare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2658/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della eccezione dei convenuti, **dichiara la propria incompetenza** essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale;
- **dichiara inammissibile** la domanda proposta dall'attore ex art. 2191 c.c.

